



**EMERGENZA
CORONAVIRUS**

**DECRETO RISTORI QUATER
D.L. 157/2020**

**#CORONAVIRUS
#ACCORCIAMOLEDISTANZE**



CENTRO STUDI
STUDIO NECCHIO



D.L. 157/2020 – GAZZETTA UFFICIALE N. 297



In vigore dal 30 Novembre 2020

Emanato ai fini di contenere e prevenire la diffusione del virus COVID-19




ART. 1: PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP



NOVITA'

Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP





ART. 2: SOSPESIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE



NOVITA'

Sono sospesi i seguenti versamenti:

- IVA di novembre
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali IRPEF
- contributi previdenziali e assistenziali

- acconto IVA 2020 in scadenza al 28/12/2020

} in scadenza
al 16/12/2020

Soggetti interessati dalla sospensione:

- ricavi o compensi pari o inferiori a 50 milioni di euro con riduzione del fatturato di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a novembre 2019
- codice ATECO interessato da sospensione (Art. 1 DPCM 3/11/2020)
- con sede o domicilio nelle zone arancioni o rosse per le attività di cui all'Allegato 2 del DL 149/2020 o di agenzia viaggio, alberghiera o tour operator con sede nelle zone rosse
- inizio attività in data successiva al 30/11/2019

Modalità di pagamento:

- Unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- 4 rate mensili di pari importo, la prima entro il 16 marzo 2021




ART. 4: PROROGA DEI TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE



NOVITA'

È prorogato il termine dei versamenti dell'anno 2020 della «Rottamazione-ter» e «Saldo e stralcio»





ART. 6: ESTENSIONE FONDO PERDUTO AI CODICI ATECO ALLEGATO 1 D.L. 157/2020



NOVITA'

È esteso il contributo a Fondo Perduto previsto dal D.L. 137/2020 anche agli agenti e rappresentanti di commercio con attività prevalente una di quelle indicate tra i codici ATECO dell'allegato 1 del D.L. 157/2020.

1

A coloro che hanno già ricevuto quello previsto dal Decreto Rilancio verrà accreditato in automatico

2

Per gli altri è necessario presentare istanza tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate



ART. 9: INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE



NOVITA'

È prevista un'ulteriore indennità pari a 1.000 € per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta, i prestatori d'opera che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020.

SI	NO
<ul style="list-style-type: none">☒ lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali,☒ i lavoratori dello spettacolo,☒ gli intermittenti,☒ i venditori porta a porta,☒ i prestatori d'opera☒ i lavoratori autonomi privi di partita IVA	<p>I soggetti indicati nella colonna «SI»:</p> <ul style="list-style-type: none">☒ non devono essere titolari di pensione;☒ non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente;☒ non devono essere percettori di NASPI.



ART. 11: INDENNITA' PER I LAVORATORI SPORTIVI



NOVITA'

Prevista un'indennità di 800€ per il mese di dicembre 2020 per tutti i lavoratori impiegati con rapporti i collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche.





LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI E NECESSITÀ SPECIFICHE

Potete contattare il vostro Referente di Studio

tra le 8.30 - 18.00

dal Lunedì al Giovedì

il Venerdì dalle 8.30 – 16.30

al numero 049-8056445

<https://www.studionecchio.it/>

info@studionecchio.it



+39 327 8703756



+39 345 9211843